

Oggetto:

De Luca Biomasse S.r.l.

**Impianto di recupero rifiuti non pericolosi della manutenzione
del verde pubblico e privato.**

Comune di localizzazione: Cappella Maggiore (TV)

**Procedura di verifica dell'assoggettabilità alla VIA ai sensi
dell'ART. 19 del D. LGS. N. 152/2006**

Risposte alla richiesta di integrazioni

Di seguito vengono elencate le osservazioni al Documento di Valutazione Previsionale di impatto acustico riscontrate dal Sottogruppo Istruttorio VIA ed i relativi riscontri da parte dello scrivente.

- 1) Per quanto riguarda la componente ambientale rumore si chiede di integrare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ad oggi presentata, valutando l'effetto cumulativo delle altre attività di lavorazione del legname svolte presso il sito produttivo in esame, oltre a quella di produzione del cippato, tenendo conto del traffico di mezzi pesanti complessivamente indotto in ingresso e uscita e di tutte le sorgenti coinvolte nel processo produttivo.*

Come già riportato in sede di valutazione previsionale di impatto acustico, il cippatore (macchinario semovente), è in funzione solamente il sabato mattina in quanto durante gli altri giorni della settimana opera in esterno presso committenti o aree boschive. Durante il suo funzionamento non vi sono altre sorgenti in funzione ad eccezione del sollevatore telescopico Manitou, già preso in considerazione nella valutazione. Il sabato mattina l'azienda si occupa solamente dell'attività amministrativa e di piccole attività manutentive sul macchinario quali lubrificazioni ed ingrassaggi la cui rumorosità è da ritenersi trascurabile. Alle ore 12.00 poi il sito produttivo di De Luca Biomasse cessa qualsiasi attività fino al lunedì successivo. Non vi è pertanto nessun effetto cumulativo con le altre attività di lavorazione del legname, che vengono svolte in giorni diversi e in un differente sito produttivo.

Per quanto riguarda il traffico indotto si ribadisce quanto già espresso nella relazione previsionale di impatto acustico. L'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di verde comporta il transito giornaliero di non più di 7-8 mezzi tra trattori e furgoni di terzi per il conferimento delle ramaglie. A questi si aggiunge il transito di un camion aziendale sul quale viene caricato il cippato direttamente dal cippatore per poi essere conferito presso il cliente finale. Si tratta di mezzi che giungono dalla S.P. 422 e che entrano attraversando il piazzale aziendale a velocità ridotta. Visto il volume di traffico veicolare presente nel periodo diurno nell'infrastruttura si può considerare che questi transiti imputabili all'impianto non vadano ad alterare la rumorosità presente nella zona.

Si aggiunge che il carico del cippato nel camion aziendale è un'attività di pochi minuti, e presenta una rumorosità di oltre 10 dB(A) inferiore alla rumorosità del cippatore, per cui si può ritenere trascurabile. Inoltre vista la tipologia di materiale movimentato si esclude la presenza di componenti impulsive.

- 2) *Si chiede altresì di dare dimostrazione della possibilità di poter considerare la costante presenza della catasta di tronchi a Nord Est dell'impianto ai fini della mitigazione di impatto acustico.*

Nella valutazione di impatto acustico si è utilizzato il termine catasta ma nella realtà si tratta di n.2 cataste di tronchi di abete appaiate, come si può vedere dalla foto seguente.



Ciascuna catasta è lunga almeno una cinquantina di metri, alta circa 5,5 metri e spessa 4 metri, quindi appaiate fanno uno spessore di 8 metri. Si tratta di tronchi di abeti che vengono abbattuti tutto l'anno (a differenza ad esempio dei faggi che vengono tagliati in autunno) e che vengono messi a catasta per l'essiccazione. Mano a mano che il legname viene prelevato viene toccata una sola delle due cataste mentre l'altra resta intatta. Una volta esaurita viene immediatamente ripristinata con dei tronchi appena tagliati e si passa all'altra, per cui la presenza di almeno una catasta di legna è costante per tutto l'anno. Si fa presente che nel modello di calcolo si è considerato in via cautelativa un'altezza di 3 metri anziché di quella reale di 5,5 metri.

- 3) *Nel verificare il rispetto dei limiti normativi si tenga conto che i limiti di emissione vanno verificati ai sensi dell'art.2 comma 1 punto e) della Legge Quadro 447/95, in prossimità delle sorgenti, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, e si riferiscono alla sola rumorosità delle specifiche fonti di rumore. Secondo la lettera f) dello stesso comma, i limiti di immissione, assoluti e differenziali, vanno invece verificati in prossimità dei ricettori e comprendono l'insieme delle sorgenti che interessano la zona. Al riguardo valgono anche le disposizioni del DPCM 14 novembre 1997.*

In questa specifica situazione non vi sono spazi utilizzati da persone o comunità (non di proprietà dell'azienda) più esposti al rumore dell'impianto rispetto ai ricettori stessi sui quali è stato appunto valutato il livello di emissione. Anche qualora si volessero considerare i punti P2, P3, P4 del perimetro aziendale come spazi utilizzati da persone o comunità il livello di emissione sarebbe comunque rispettato. Il lato Nord del perimetro aziendale, in corrispondenza dell'ingresso è adiacente alla S.P. 422 in un tratto privo di marciapiede e che presenta un traffico veicolare sostenuto e non può essere considerato spazio utilizzato da persone o comunità.

Bassano Del Grappa, 28/08/2025

Ing. Alessandro Baggio

Tecnico Competente in Acustica

Iscrizione n. 547 Elenco Nazionale

